

IL RETTORE

- VISTO** l'art. 75 dello Statuto di Ateneo;
- VISTO** il *Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato Pari Opportunità*, emanato con D.R. n. 1243 del 02.04.2007 ed in particolare l'art. 2;
- VISTO** l'art. 14, rubricato "*Pari Opportunità*", del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Università per il quadriennio normativo 1998/2001 e il biennio economico 1998/99, stipulato in data 9.8.2000;
- VISTA** la delibera del 17.02.2009, n. 17, con la quale il Senato Accademico ha approvato la modifica dell'art. 2 del Regolamento di cui sopra,

DECRETA

L'art. 2 del *Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato Pari Opportunità*, emanato con D.R. n. 1243 del 02.04.2007, è modificato come nel seguito:

“Articolo 2 – Composizione

- 1) Il Comitato è costituito da sei componenti, tre di parte pubblica e tre di parte sindacale.
- 2) I rappresentanti dell'Amministrazione vengono designati dal Direttore Amministrativo.
- 3) I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono designati dalle prime tre Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative nell'Ateneo.
- 4) Con proprio decreto il Direttore nomina i componenti del Comitato. Dovrà comunque essere garantita la rappresentanza paritaria di entrambi i sessi.
- 5) Il Comitato resta in carica per la durata di un quadriennio; i suoi componenti non sono prorogabili fino alla costituzione del nuovo Comitato”.

Il testo emendato del regolamento, che sostituisce quello emanato con D.R. n.1243 del 02.04.2007, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

Napoli, li 18 marzo 2009

ADP

IL RETTORE
Guido TROMBETTI

F.TO PRO-RETTORE VINCENZO PATALANO

Ripartizione *Affari Generali*
Il Dirigente *dott. Francesco Bello*

Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell'Ufficio *dott. Mario Mannelli*

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL
COMITATO PARI OPPORTUNITA'
(Art. 14 CCNL 9.8.2000)**

Articolo 1 – Finalità

- 1) Il Comitato Pari Opportunità dell'Università degli Studi di Napoli Federico II (in seguito denominato Comitato) promuove e garantisce le pari opportunità nell'ambito dell'Ateneo secondo quanto previsto dalle direttive europee e dalla direttiva del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 1997.
- 2) Il Comitato individua le forme di discriminazione, dirette o indirette, che ostacolano la piena realizzazione delle pari opportunità nell'orientamento e nella formazione professionale del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori esperti linguistici nell'accesso al lavoro, nella retribuzione e nella progressione di carriera, come previsto dal d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e successive modificazioni ed integrazioni, e si fa promotore delle iniziative necessarie per la loro rimozione.
- 3) Il Comitato, in collaborazione con gli uffici competenti dell'Ateneo, propone Azioni Positive ed indagini conoscitive volte a:
 - a) eliminare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nell'accesso al lavoro, nella formazione professionale e nella vita lavorativa;
 - b) favorire l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro;
 - c) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale ovvero nel trattamento economico;
- 4) Il comitato, inoltre:
 - a) provvede agli adempimenti relativi alla nomina del Consigliere/della Consigliera di fiducia, secondo le modalità previste dal Codice di condotta nella lotta contro le molestie sessuali adottato dall'Ateneo;
 - b) promuove la cultura delle pari opportunità, attraverso iniziative che coinvolgano il personale in servizio presso l'Ateneo.

Articolo 2 – Composizione

1. Il Comitato è costituito da sei componenti, tre di parte pubblica e tre di parte sindacale.
2. I rappresentanti dell'Amministrazione vengono designati dal Direttore Amministrativo.
3. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono designati dalle prime tre Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative nell'Ateneo.
4. Con proprio decreto, il Direttore nomina i componenti del Comitato. Dovrà comunque essere garantita la rappresentanza paritaria di entrambi i sessi.
5. Il Comitato resta in carica per la durata di un quadriennio; i suoi componenti non sono prorogabili fino alla costituzione del nuovo Comitato.

Articolo 3 – Funzionamento

- 1) Nella prima riunione il Comitato procede all'elezione di un/una Presidente.
- 2) Al/alla Presidente spetta il coordinamento dei lavori e la rappresentanza del Comitato.
- 3) Il Comitato è convocato dal/dalla Presidente, di norma ogni due mesi. La convocazione può essere effettuata anche su richiesta della metà dei componenti. La convocazione contiene l'ordine del giorno ed è effettuata per iscritto. Le riunioni sono valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti del Comitato. Le delibere sono assunte con la maggioranza dei presenti. Di ogni riunione viene redatto un verbale contenente le presenze, gli argomenti trattati, le decisioni assunte e le eventuali posizioni difformi. I verbali sono pubblici.
- 4) Su proposta del/della Presidente, il Comitato nomina, tra i componenti, un/una segretario/a, che cura tutte le pratiche inerenti l'attività di gestione del Comitato.
- 5) Le deliberazioni del Comitato sono trasmesse al Direttore amministrativo.
- 6) Il Comitato può proporre agli organi di governo dell'Ateneo azioni ed interventi che rispondano alle finalità di cui all'art.1 del presente Regolamento.

Articolo 4 – Risorse

- 1) Il Comitato sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione i progetti delle proprie attività corredati dai piani di finanziamento.

Articolo 5 - Diritto di informazione

- 1) Il Comitato deve essere preventivamente informato sugli argomenti all'ordine del giorno degli organi di governo dell'Ateneo e sulle materie oggetto di negoziazione decentrata.
- 2) Il Comitato ha diritto di accesso a tutte le informazioni ed ai documenti amministrativi necessari all'espletamento delle proprie attività, anche in conformità a quanto previsto dall'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198.

Articolo 6 - Norma Finale

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

Napoli, lì 18 marzo 2009

IL RETTORE
Guido TROMBETTI
F.TO Pro-Rettore Vincenzo PATALANO